

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale
n. ____ del _____

INDICE

CAPO I: NORME GENERALI

- Art. 1: Oggetto del regolamento
- Art. 2: Oggetto della tassa
- Art. 3: Classificazione del Comune
- Art. 4: Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 5: Soggetti passivi
- Art. 6: Durata dell'occupazione
- Art. 7: Criterio di applicazione della tassa
- Art. 8: Criteri delle tariffe
- Art. 9: Misura dello spazio occupato
- Art. 10: Modalità per la riscossione della tassa
- Art. 11: Funzionario responsabile

CAPO II: DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 12: Disciplina delle occupazioni
- Art. 13: Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 14: Istruttoria della domanda e concessione
- Art. 15: Concessione e/o autorizzazione
- Art. 16: Obblighi del concessionari
- Art. 17: Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 18: Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 19: Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art. 20: Deposito cauzionale
- Art. 21: Occupazioni d'urgenza
- Art. 22: Rimozione dei materiali
- Art. 23: Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 24: Commercianti su aree pubbliche a sorteggio

CAPO III: DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art. 25: Denuncia e versamento della tassa
- Art. 26: Maggiorazioni della tassa
- Art. 27: Riduzioni della tassa per occupazioni permanenti
- Art. 28: Riduzione tassa occupazioni temporanee
- Art. 29: Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento
- Art. 30: Passi carrabili
- Art. 31: Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa
- Art. 32: Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 33: Distributori di carburante
- Art. 34: Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 35: Occupazioni sottosuolo e soprassuolo
- Art. 36: Costruzione gallerie sotterranee
- Art. 37: Accertamenti
- Art. 38: Esenzione dalla tassa
- Art. 39: Esclusione dalla tassa
- Art. 40: Sanzioni
- Art. 41: Rimborsi
- Art. 42: Ruoli coattivi
- Art. 43: Norme transitorie
- Art. 44: Entrata in vigore

CAPO I: NORME GENERALI

Art.1: Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce nel Comune di Figline e Incisa Valdarno la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del D.Lgs. 507/1993.
2. Nel testo del presente regolamento si intende per "decreto" il Decreto Legislativo di cui al comma precedente.

Art.2: Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.
5. Ai sensi dell'art. 38 comma 4 del decreto, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano i centri abitati del territorio comunale, delimitati ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.Lgs.285/1992.

Art. 3: Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del decreto e agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., il Comune di Figline e Incisa Valdarno appartiene alla "classe IV".

Art. 4: Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza all' art. 42 comma 3 del decreto, il territorio di questo Comune è suddiviso in tre categorie:
 - I) Centro abitato Figline;
 - II) Centro abitato Incisa;
 - III) Zona limitrofa.
2. Si considerano all'interno dei centri abitati anche tutte le occupazioni confinanti con la linea di perimetrazione.

Art. 5: Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39 del decreto, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 6: Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42 comma 1 del decreto, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 7: Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42 comma 4 del decreto, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, o in metri lineari per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e simili, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.
2. Non si procede alla tassazione delle occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
3. La tassa e' commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle categorie di cui al precedente art. 4.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma in unica soluzione e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 8: Criteri delle tariffe

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; qualora non modificate entro il predetto termine, rimangono in vigore quelle stabilite per l'anno precedente.
2. Ai sensi dell'art. 42 comma 6 del decreto, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. 507/1993.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria del territorio; la misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.

Art. 9: Misura dello spazio occupato

1. Come disposto dall'art. 7 del presente Regolamento, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali. Non si procede alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
3. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46 del decreto, effettuate nell'ambito della stessa categoria del territorio ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
4. L'estensione dello spazio risulta, per le occupazioni sopra e sottosuolo, dalla superficie della proiezione orizzontale dell'oggetto tassabile sul suolo pubblico, estesa fino ai bordi estremi, agli spigoli ed alle linee più sporgenti; gli oggetti saranno misurati dal vivo delle facciate.
5. Lo spazio occupato con tavolini, sedie, panche, vasi da fiori ecc. per uso di bar, trattorie e simili, si computa considerando occupata anche l'area intermedia fra i detti oggetti e valutando quindi l'area circoscritta dai punti più estremi dell'effettiva occupazione.
7. La concessione non autorizza peraltro il beneficiario a collocare nello spazio così misurato altri oggetti se non quelli indicati nella domanda.

Art. 10: Modalità per la riscossione della tassa

1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa oggetto del presente regolamento potrà essere effettuato direttamente dal Comune in economia a mezzo degli agenti alle dipendenze dell'Amministrazione oppure affidato in concessione ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 507/1993.

Art. 11: Funzionario responsabile

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il Funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

CAPO II: DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 12: Disciplina delle occupazioni

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 del decreto, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Funzionario Responsabile su richiesta dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 13: Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50 commi 1 e 2 del decreto) su appositi moduli messi a disposizione dal competente ufficio.

2. Ogni domanda deve contenere:

a) le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente;

b) l'ubicazione precisa del suolo o spazio che si desidera occupare;

c) le esatte misure, la durata dell'occupazione e le modalità dell'uso;

d) la dichiarazione che il richiedente si impegna a sottostare a tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. Il richiedente dovrà produrre tutti i documenti, atti, chiarimenti e quant'altro l'Amministrazione Comunale ritenga necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

5. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta al Servizio di Polizia Municipale almeno 15 giorni prima della data dell'occupazione.

6. Per le occupazioni permanenti la domanda deve essere prodotta all'Unità Operativa Tributi.

Art.14: Istruttoria della domanda e concessione

1. L'autorità comunale rilascia, tramite gli uffici di cui al precedente articolo, sentito il parere, quando si renda necessario, del Servizio di Polizia Municipale, del Servizio Assetto del Territorio, del Servizio Lavori Pubblici e/o dell'Autorità Sanitaria, il permesso di occupazione nei termini e con le modalità previste dal presente regolamento.

2. La concessione della pratica edilizia deve contenere come condizione il rilascio del permesso di occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove ne ricorrano le condizioni.

3. Nel caso di passi carrabili, al momento del rilascio del occupazione, l'Unità Operativa Tributi rilascia un cartello indicante la sosta vietata per passo carrabile, previo rimborso del costo del cartello stesso.

4. Tale cartello dovrà essere conforme a quello stabilito dall'art. 120 del D.P.R. 495/1992, fermo restando che i cartelli esistenti e quelli in carico all'Ufficio competente, saranno ritenuti validi fino ad esaurimento.

5. Analogo cartello di divieto di sosta è rilasciato ai proprietari degli accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, quando gli stessi ne abbiano fatta espressa richiesta ed il Comune abbia autorizzato l'apposizione del divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

6. Il cartello di divieto di sosta sopra indicato è l'unico sistema per individuare il passo carrabile o la autorizzazione di cui al comma precedente.

Art.15: Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate:
 - a) l'ubicazione dello spazio concesso;
 - b) la durata dell'occupazione;
 - c) la misura dello spazio concesso;le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50 comma I del decreto) .
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione, verso i quali risponderà unicamente il richiedente.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Il competente ufficio dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 4 dell'art. 13 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o il diniego è stabilito in almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con la preferenza su altri richiedenti.
7. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta al primo richiedente.
8. L'atto di concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da solo che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni prescritte (commerciali, di P.S., edilizie, ecc.) e che a richiesta dovrà esibire.
9. Qualora richiesto dal titolo di occupazione l'Amministrazione comunale potrà prevedere apposito disciplinare ai sensi e termini di legge.
10. Sono a carico del richiedente le spese per il rilascio della concessione o autorizzazione.

Art.16: Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione o la sub-concessione.
2. Il cambiamento di intestazione e rilascio, previa domanda degli interessati, di concessione e/o autorizzazione al nuovo intestatario, viene disposto nei seguenti casi:
 - a) decesso del concessionario (su richiesta degli aventi diritto);
 - b) variazione del rappresentante condominiale;
 - c) cessione del fabbricato;
 - d) cessione di attività.
3. A tal fine, chiunque subentri ad altri nell'uso di una concessione deve, entro 30 giorni, farne denuncia all'Unità Operativa Tributi. Scaduto detto termine sarà considerato come occupante abusivo e soggetto a quanto previsto dal vigente regolamento e dalla legge per tali circostanze; per l'anno solare in corso la tassa non è dovuta dal subentrante qualora sia stata già pagata dal precedente concessionario.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti/ufficiali di Polizia Municipale e al personale dei competenti uffici comunali l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Il concessionario non può collocare nello spazio concesso altri oggetti se non quelli indicati nella domanda.

5. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese; qualora non vi provveda, i lavori saranno eseguiti d'ufficio salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale.

Art.17: Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione di occupazione, possono richiederne il rinnovo ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento, motivando la necessità sopravvenuta.
2. La richiesta di rinnovo deve essere redatta con le stesse modalità previste dai precedenti articoli per il rilascio.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione o autorizzazione originaria, copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto. In difetto la tassa dovuta per il periodo eccedente quello concesso sarà calcolata applicando alla tariffa una maggiorazione del 20% (art. 42 comma 2 del decreto).

Art.18: Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione. e/o autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione permanente senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, e nei dieci giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.
3. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da comunicazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 241/1990. Diversamente dalla revoca, il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto dai pareri occorrenti per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni.
4. La dichiarazione di decadenza è comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento; nella stessa è assegnato, se ricorrono le circostanze, un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di rimessa in pristino del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art.19:Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione in tutto o in parte della tassa pagata in anticipo, senza interessi e non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità.
4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza, preceduta da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di rimessa in pristino del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio,

salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

6. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da comunicazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 241/241.

7. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

Art.20:Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, l'Amministrazione comunale potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art. 21: Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Servizio di Polizia Municipale via fax o posta elettronica certificata. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 del D.Lgs. 495/1992.

Art. 22: Rimozione dei materiali

1. E' a cura del concessionario la rimozione dal suolo di materiali o altro entro la scadenza della concessione, nonché la pulizia dell'area.

2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge,l'Autorità comunale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese oltre alle eventuali spese di custodia.

Art. 23: Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 24: Commercianti su aree pubbliche a sorteggio

1. I commercianti su aree pubbliche che non possiedono una concessione di posteggio per un mercato comunale, hanno diritto all'assegnazione oraria di un eventuale posto disponibile, in base ad una graduatoria formatasi in base all'accumulazione storica delle presenze mercatali.

2. La tassa è corrisposta il giorno stesso, ove possibile, e comunque la ricevuta del versamento deve essere esibita al personale del Servizio di Polizia Municipale addetto all'assegnazione dei posti a sorteggio, in occasione del primo mercato successivo.

3. Se la ricevuta di pagamento di cui al comma 2 del presente articolo non viene esibita, il venditore ambulante decade automaticamente dal diritto all'assegnazione del posto e della presenza.

CAPO III: DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 25: Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata all'Unità Operativa Tributi entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del contribuente;
 - b) gli estremi dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - c) la superficie occupata;
 - d) la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
 - e) la misura di tariffa corrispondente;
 - f) l'importo complessivamente dovuto.
3. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno solare, deve essere allegato alla denuncia di concessione e/o autorizzazione e i relativi estremi di rilascio dell'attestato trascritti nella denuncia stessa.
4. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione.
5. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di marzo.
6. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune.
7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
8. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno.
9. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 26: Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42 comma 2 del decreto, per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
2. In occasioni di fiere e festeggiamenti si applica la tariffa ordinaria senza la maggiorazione prevista dall'art. 45 comma 4 del decreto.
3. Ai sensi dell'art. 47 comma 5 del decreto, la tassa dovuta per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi e impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti per l'erogazione di pubblici servizi è aumentata:
relativamente alla misura
 - per le occupazioni. superiori a 1 Km lineare - del 50%
relativamente alla durata
 - per occupazioni di durata superiore a 30 giorni e fino a 90 giorni - del 30%
 - per occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni - del 50%
 - di durata oltre 180 giorni - del 100%.

Art. 27: Riduzioni della tassa per occupazioni permanenti

1. Riduzioni della superficie:

a) ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;

b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.;

c) ai sensi dell'art dall'art. 44 comma 6 del decreto, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la superficie tassabile è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 4 dell'art. 30 del presente regolamento.

2. Riduzioni della tariffa:

a) ai sensi dell'art. 44 comma 1 lettera c) del decreto, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte a 1/3;

b) ai sensi dell'art. 44 comma 2 del decreto, per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti sul suolo la tariffa ordinaria è ridotta al 30%; detta riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente;

c) ai sensi dell'art. 44 comma 3 del decreto, per i passi carrabili la tariffa ordinaria è ridotta al 50%;

d) ai sensi dell'art. 44 comma 8 del decreto, per gli accessi e passi carrabili o pedonali a raso, di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del presente regolamento, la tariffa ordinaria è a ridotta al 50%;

e) ai sensi dell'art. 44 comma 9 del decreto, per i passi carrabili di cui all'art. 30 comma 7 del presente regolamento (costruiti dal Comune non utilizzabili o non utilizzati), la tariffa ordinaria è ridotta al 10%;

f) ai sensi dell'art. 44 comma 10 del decreto, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta al 30%.

Art. 28 :Riduzione tassa occupazioni temporanee

1. Riduzioni della superficie:

a) ai sensi dell'art. 42 comma 5 del decreto, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;

b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

2. Riduzioni relative alla durata dell'occupazione:

a) ai sensi dell'art.45 comma 1 del decreto, per le occupazioni di durata pari o superiore a 15 giorni. la tariffa è ridotta del 50% per l'intero periodo;

b) ai sensi dell'art.45 comma 8 del decreto, per le occupazioni di durata pari o superiore ad un mese (per mese si intendono 30 giorni, qualora l'occupazione non coincida con un mese solare) o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione è operata mediante convenzione, a tariffa ridotta del 50%, con le modalità di cui all'art.29 del presente regolamento.

3. Riduzioni della tariffa:

a) ai sensi dell'art.45 comma 2 lettera c) del decreto, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte ad un terzo;

b) ai sensi dell'art.45 comma 3 del decreto, per le occupazioni con tende e simili, la tariffa ordinaria è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza. Detta riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente;

c) ai sensi dell'art.45 comma 5 del decreto, le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;

d) ai sensi dell'art.45 comma 5 del decreto, le tariffe sono ridotte:

- dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;

- del 50% per le occupazioni per i fini di cui all'art.46 del decreto.

- e) ai sensi dell' art. 45 comma 6 del decreto, per le occupazioni su aree a ciò destinate dal Comune, realizzate con autovetture di uso privato la tariffa è ridotta del 30%.
- f) ai sensi dell'art. 45, comma 6 bis del decreto, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte al 50%.
- g) ai sensi dell'art. 45 comma 7 del decreto, per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%.

Art. 29: Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45 commi 1 e 2 del decreto, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica in base alle misure giornaliere di tariffa per metro quadrato. Per le occupazioni di durata inferiore a 24 ore la tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione.
3. Sulle misure di tariffa di cui al comma precedente vanno applicate tutte le riduzioni o gli aumenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
4. Relativamente alla durata, per le occupazioni temporanee si applica:
 - a) occupazioni di durata fino a 14 gg.: tariffa intera;
 - b) occupazioni di durata oltre 14 gg.: il 50% di riduzione (la riduzione viene applicata per l'intero periodo);
5. Per le occupazioni di durata pari o superiore ad un mese (per mese si intendono 30 giorni, qualora l'occupazione non coincida con un mese solare) o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è operata mediante convenzione, a tariffa ridotta del 50%;
6. Detta agevolazione, che si cumula con le altre in quanto applicabili, opera esclusivamente con il verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
 - a) che l'occupazione abbia durata di almeno un mese (come sopra definito) o sia di carattere ricorrente;
 - b) il pagamento anticipato della tassa mediante convenzione.
7. Per "convenzione" si intende un documento-quietanza che il contribuente sottoscrive, a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione concesso, all'atto del rilascio dell' autorizzazione.
8. Non è rimborsabile la tassa pagata anticipatamente nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

Art. 30: Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Ai sensi dell'art. 44 comma 5 del decreto, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza dell'edificio o del terreno al quale il passo dà accesso, misurata sul fronte, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. In caso di passi che si presentano con l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o area privata gravata da servitù pubblica, si considera ai fini della tassazione la superficie risultante dall'apertura sul filo dell'area di circolazione moltiplicata per la profondità di un metro lineare convenzionale.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico (cosiddetti passi "a raso").
6. I proprietari degli accessi di cui al comma precedente possono presentare domanda di autorizzazione all'apposizione del divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi. Nella domanda deve essere quantificata la superficie per la quale si richiede il divieto di sosta, che non può comunque estendersi oltre

dieci metri quadrati. Il Servizio di Polizia Municipale determina, anche in maniera difforme dalla richiesta, tenuto conto delle esigenze di viabilità, la superficie dell'area antistante gli accessi medesimi sulla quale vietare la sosta indiscriminata, rilasciando apposito cartello segnaletico. La domanda, per esigenze di viabilità o altri comprovati motivi, può anche non essere accolta. Sull'area in questione non è consentita alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta al 50%.

7. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria è ridotta al 10%.

8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa ordinaria è ridotta al 30%.

Art.31: Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art.44 comma 11 del decreto, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 32: Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art.44 comma 12 del decreto, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

2. Qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite e organizzate per l'esercizio della attività, la tassazione è operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto.

3. Qualora il posto sia concesso a un soggetto persona fisica, l'occupazione tassabile è quella corrispondente alla superficie contrassegnata con il numero del posto; se più sono i posti assegnati in aree della stessa o di diversa categoria, più sono le tassazioni operate, ciascuna autonomamente.

4. Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto o più posti siano occupabili da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa è ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

Art. 33: Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art.48 dal comma 1 al comma 6 del decreto, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa è riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

6. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche, funzionali o decorativi, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono tassati con i criteri ordinari previsti dall'art.44 del decreto per le occupazioni permanenti.

Art. 34: Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art.48 comma 7 del decreto, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa approvata dall'Organo comunale competente.

Art. 35: Occupazioni sottosuolo e soprassuolo

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse (camerette, pozzetti, cabine elettriche, telefoniche, etc.), nonché con seggiovie e funivie, è determinata dalla deliberazione dell'Organo comunale competente secondo la normativa vigente.

Art. 36: Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art.47 comma 4 del decreto, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui all'art. 47 comma 1 del decreto, impone ai soggetti beneficiari dell'opera, un contributo a tantum per le spese di costruzione, che non può superare complessivamente il 50% delle spese medesime.

Art.37: Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Art.38: Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del decreto:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap. Per accesso si intende qualsiasi manufatto (scivoli, passi carrabili, ecc.) da chiunque costruito per agevolare il transito dei veicoli condotti o, comunque, utilizzati da disabili. L'esenzione è concessa per l'intera occupazione anche se utilizzata da più soggetti, a condizione che fra gli utilizzatori vi sia un disabile;

h) occupazione del suolo di coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area non ecceda i 10 metri quadrati;

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni:

a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti (art. 23 del presente regolamento)

b) occupazioni di spazi ed aree pubbliche, nelle aree circoscritte e in occasione di manifestazioni di carattere sociale effettuate da enti ed associazioni senza fini di lucro, con il sostegno e/o il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, nonché le annuali feste del Perdono. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).

c) occupazioni effettuate da organizzazioni di volontariato iscritte all'apposito registro regionale ai sensi della Legge 266/1991 e della Legge Regionale 28/1993, con finalità di carattere sociale, sanitario, civile e culturale, che svolgono, senza scopo di lucro, attività volte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività, rivolte alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.

d) occupazioni effettuate da parte di privati, per il deposito di macchine, attrezzi, materiali, ecc., per il tempo strettamente necessario alla costruzione di opere pubbliche appaltate dal Comune.

e) occupazioni realizzate nel centro storico esclusivamente con fioriere fino a 2 metri quadrati di superficie, fermo restando gli obblighi di richiesta di autorizzazione ai sensi dei precedenti articoli 13 e 14 e del rispetto del D.Lgs. 285/1992. In caso di superamento di detta superficie, la tassa verrà corrisposta per intero.

Art.39: Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 2 e 5 del decreto, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno dei centri abitati.

2. Ai sensi dell'art. 47 del decreto, la tassa suolo pubblico non si applica per le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 40: Sanzioni

1. Sanzioni tributarie: per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del decreto.

a) per l'omessa denuncia si applica una sanzione pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

b) per l'infedele denuncia si applica una sanzione pari al 50% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;

c) per l'omesso o minore versamento si applica una sanzione del 30% della tassa o della maggiore tassa dovuta.

d) sulle somme dovute a titolo di tassa delle precedenti lett. a), b) e c) si applicano gli interessi moratori previsti dal Regolamento delle entrate comunali.

2. Sanzioni amministrative: ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita a norma della legislazione vigente in materia, da quanto stabilito nel regolamento di Polizia Municipale e da ogni altra norma o provvedimento del Sindaco.

3. La sanzione amministrativa è irrogata separatamente alla tassa e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero della tassa non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 41: Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi, al tasso previsto dal Regolamento delle entrate comunali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data del pagamento,.

Art. 42: Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è espletata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 112/1999 se affidata al Concessionario della Riscossione, mentre è espletata secondo quanto previsto dal R.D. 639/1910 se gestita in proprio dal Comune o da altri soggetti esterni che non siano il predetto Concessionario.

2. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

Art. 43: Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia.

Art. 44: Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.